



## Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. **GSP22097**

Data: **22/01/2023**

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 15/01/2023 relativo all'incontro (21937) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Chiavenna (SO) il 15/01/2023 tra HC Chiavenna (093) e HC Gherdeina C (466).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

alla squadra dell' ( ) Incontro da RECUPERARE ai sensi dell' Art. 7a delle N.O.F.A. Comuni 2022/2023.

**Ammenda** inflitta alla squadra dell' **Hockey Club Chiavenna A.s.d. (093)** di € 300,00.- (trecento/00) ai sensi del combinato disposto degli artt. 7a) delle N.O.F.A. Comuni 2022/2023 e 24, n.3, parte seconda, lett. c) del Regolamento di Giustizia .

D) Motivazione:

**Hockey Club Chiavenna A.s.d. (093)** : dal rapporto arbitrale emerge quanto segue:

- 1) al termine della fase di riscaldamento nel pre-partita, gli ufficiali di gara venivano informati della rottura di un vetro protettivo posto dietro la porta della squadra ospite;
- 2) Sinceratisi dell'accaduto, veniva assegnato dall'arbitro il termine di 45 minuti, come previsto dall'art. 7A) delle Norme Comuni vigenti, per consentire il ripristino dell'agibilità del campo di gioco;
- 3) Scaduto il predetto termine, il direttore di gara constatava che il vetro sostituito non rispettava le misure previste dalla regola 1.3 del Regolamento ufficiale IIHF 2022/2023, ai sensi del quale l'altezza minima della struttura composta da balaustra e sovrastante vetro protettivo non può essere inferiore a metri due e centimetri quaranta;
- 4) conseguentemente, a tutela dell'incolumità dei giocatori e degli ufficiali di gara, la partita veniva **dichiarata definitivamente sospesa**.

In base alla vigente normativa, di fronte ad una situazione di irregolarità / impraticabilità del campo di gara idonea ad impedire il regolare svolgimento della gara, quest'ultima deve essere **recuperata** secondo la procedura prevista dall'art.7A) delle Norme Comuni 2022/2023, nonostante l'inconveniente sia imputabile a negligenza della società ospitante, per aver essa violato l'obbligo di mantenere e **garantire l'efficienza del campo e delle sue attrezzature** (art.24, n.3, parte seconda, lett. c) del Regolamento di Giustizia).

Ne consegue che, al di là del recupero della partita non disputata, la società HC Chiavenna debba essere sanzionata disciplinarmente con la comminazione dell'ammenda quantificabile nell'importo di € 300,00.- (trecento/00).

Tutto quanto premesso, visto l'art.7A) delle N.O.F.A. Comuni 2022/2023, questo Giudice Unico Sportivo

**dispone**

il recupero dell'Incontro **HC Chiavenna - HC Gherdeina** - IHL Division I - Campionato Nazionale Maschile, **gara**



**del 15/01/2023 non disputata** per irregolarità / impraticabilità del campo di gara;

- visti gli artt. 7A) delle N.O.F.A. Comuni 2022 -2023 e 24, n.3, parte seconda, lett. c) del Regolamento di Giustizia

**infligge**

alla società H.C. Chiavenna la sanzione disciplinare dell'**ammenda di € 300,00.- (trecento/00).**

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra Hockey Club Chiavenna A.s.d. (093).

Il Giudice Unico Sportivo  
Avv. Franco Biasi